

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 febbraio 1991, n. 138.

**(Conferma con diversa motivazione T.A.R. Basilicata, 29 marzo 1990, n. 6).**

*L'impugnazione delle operazioni elettorali esperibili successivamente al decreto di convocazione dei comizi deve essere proposta dopo la proclamazione degli eletti.*

*Omissis.*

3. – Infondata è la eccezione di irricevibilità dei ricorsi per loro tardività.

L'assunto degli appellanti è relativo alla circostanza che la lesione degli interessi dei ricorrenti si concretò il 6 luglio 1989, al momento in cui la Commissione elettorale mandamentale ammise alla competizione elettorale la contestata lista di candidati, mentre il ricorso introduttivo del giudizio fu depositato presso il T.A.R. il 29 ottobre 1989.

La Sezione considera che l'art. 83 del citato D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, prevede che la impugnazione delle operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, esperibile successivamente al decreto di convocazione dei comizi, deve essere proposta dopo la proclamazione degli eletti. La ratio della norma si giustifica con la considerazione che, se fosse possibile la impugnazione tempestiva di qualsiasi provvedimento adottato e di ogni attività espletata, sarebbe certo il frazionamento di risultati unitari del procedimento e molto probabile che provvedimenti giustiziali di sospensione della esecuzione possono allontanare nel tempo il momento concreto della elezione.

Pertanto, il legislatore ha imposto una preclusione temporanea alla possibilità di fare ricorso al giudice, preclusione non oppositiva del diritto costituzionalmente garantito di chiedere tutela contro gli atti della Pubblica amministrazione (art. 113), ma finalizzata a rendere concretamente operante il diritto politico di accesso a cariche elettive (art. 51).

Nel caso che occupa, si doveva rispettare la temporanea preclusione, imponendolo sia la legge speciale, sia il principio generale secondo cui gli atti preparatori ed intermedi del procedimento sono suscettibili di opposizione in occasione della impugnazione dell'atto finale e conclusivo. Nella presente vertenza, il deposito del ricorso fu tempestivo rispetto alla proclamazione degli eletti, epoca dal quale decorre il termine per la impugnazione.

*Omissis.*